



Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Modifica del 10 gennaio 2018

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:*

I

L'ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008¹ sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici è modificata come segue:

Sostituzione di un termine

In tutto l'atto normativo «cavallo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «equide».

Art. 1

La presente ordinanza disciplina i requisiti degli impianti, delle pratiche di cura, del trattamento degli animali e della documentazione nella detenzione di bovini, suini, ovini, caprini, lama e alpaca, equidi, conigli e polli domestici.

Art. 8 cpv. 3

³ Se per un certo periodo di tempo un animale o un gruppo di animali ha ogni giorno la possibilità di uscire, l'annotazione nel registro delle uscite deve riportare soltanto il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.

Art. 11 cpv. 1

¹ In caso di ingrasso di vitelli, in un sistema combinato di foraggiamento di prodotti sostitutivi del latte al latte vaccino o alla miscela lattea occorre aggiungere ferro sotto forma di preparati adeguati; il tenore di ferro presente nel latte o nella miscela lattea deve corrispondere, dopo l'aggiunta, almeno a 2 mg per chilogrammo.

¹ RS 455.110.1

Art. 24 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

Art. 31 cpv. 3

³ I lama e gli alpaca devono essere tosati secondo la crescita e le condizioni del loro pelame.

Titolo prima dell'art. 34a

Capitolo 8a: Polli domestici

Art. 34a

¹ Al di sopra dei posatoi destinati ai polli domestici, l'altezza libera deve essere di almeno 50 cm. I posatoi più bassi devono essere collocati a un'altezza minima di 50 cm dal pavimento del pollaio.

² Per gli animali di razza nana è possibile ridurre a 40 cm le misure di cui al capoverso 1.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.

10 gennaio 2018

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss